

# Statement



## **Dichiarazione 2/2019 sull'utilizzo dei dati personali nel corso di campagne politiche**

**Adottato il 13 marzo 2019**

**Il Comitato europeo per la protezione dei dati ha adottato la seguente dichiarazione:**

Il coinvolgimento degli elettori è inerente al processo democratico. Consente la preparazione di programmi politici, consente ai cittadini di influenzare la politica e lo sviluppo di campagne in linea con le aspettative dei cittadini.

Partiti politici, coalizioni politiche e candidati fanno sempre più affidamento sui dati personali e su sofisticate tecniche di profilazione per monitorare e prendere di mira elettori e opinion leader. In pratica, le persone ricevono messaggi e informazioni altamente personalizzati, soprattutto sulle piattaforme dei social media, sulla base di interessi personali, abitudini di vita e valori.

Gli strumenti predittivi vengono utilizzati per classificare o profilare in larga misura i tratti della personalità, le caratteristiche, l'umore e altri punti di influenza delle persone, consentendo di formulare ipotesi sui tratti della personalità profondi, comprese le opinioni politiche e altre categorie speciali di dati. L'estensione di tali tecniche di trattamento dei dati a fini politici pone seri rischi, non solo per i diritti alla privacy e alla protezione dei dati, ma anche per la fiducia nell'integrità del processo democratico. Le rivelazioni di Cambridge Analytica hanno illustrato come una potenziale violazione del diritto alla protezione dei dati personali potrebbe ledere altri diritti fondamentali, come la libertà di espressione e di opinione e la possibilità di pensare liberamente senza manipolazioni.

L'EDPB osserva che, oltre ai partiti politici e ai candidati, nel trattamento dei dati personali per scopi politici possono essere coinvolti diversi altri attori: i social media

piattaforme, gruppi di interesse, data broker, società di analisi, reti pubblicitarie. Questi attori possono svolgere un ruolo importante nel processo elettorale e la loro conformità è soggetta alla supervisione di autorità indipendenti per la protezione dei dati.

Alla luce delle elezioni del Parlamento europeo e di altre elezioni nell'UE previste per il 2019, l'EDPB desidera sottolineare una serie di punti chiave da rispettare quando i partiti politici trattano dati personali nel corso delle attività elettorali:

1. I dati personali che rivelano opinioni politiche costituiscono una categoria speciale di dati ai sensi del GDPR. Come principio generale, il trattamento di tali dati è vietato ed è soggetto a una serie di condizioni interpretate in modo restrittivo, come il consenso esplicito, specifico, pienamente informato e liberamente prestato delle persone fisiche.<sup>1</sup>
2. I dati personali che sono stati resi pubblici, o altrimenti condivisi dai singoli elettori, anche se non sono dati che rivelano opinioni politiche, sono ancora soggetti e protetti dalla normativa dell'UE in materia di protezione dei dati. A titolo esemplificativo, l'utilizzo dei dati personali raccolti attraverso i social media non può essere effettuato senza il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza, specificazione delle finalità e liceità.

Anche laddove il trattamento è lecito, le organizzazioni devono rispettare gli altri loro doveri ai sensi del GDPR, compreso l'obbligo di essere trasparenti e fornire informazioni sufficienti alle persone che vengono analizzate e i cui dati personali sono oggetto di trattamento, se i dati sono stati ottenuti direttamente o indirettamente. I partiti politici e i candidati devono essere pronti a dimostrare come hanno rispettato i principi di protezione dei dati, in particolare i principi di liceità, correttezza e

trasparenza.

4. È limitato il solo processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, qualora la decisione incida in modo significativo o giuridicamente significativo sull'individuo soggetto alla decisione. La profilazione connessa alla messaggistica mirata della campagna può in determinate circostanze causare "effetti altrettanto significativi" e in linea di principio sarà lecita solo con il valido consenso esplicito dell'interessato.<sup>2</sup>
5. In caso di targeting, agli elettori dovrebbero essere fornite informazioni adeguate spiegando perché stanno ricevendo un messaggio particolare, chi ne è responsabile e come possono esercitare i propri diritti in quanto interessati. Il Collegio rileva inoltre che, ai sensi dell'art

---

<sup>1</sup> Vedi articolo 9 GDPR. Un esempio è quello dei dati resi manifestamente pubblici dall'interessato, che, come altre deroghe a categorie di dati speciali, dovrebbero essere interpretati restrittivamente, in quanto non possono essere utilizzati per legittimare dati desunti.

<sup>2</sup> L'EDPB ha precedentemente chiarito che un effetto giuridico generato dal processo decisionale automatizzato può includere l'influenza sul voto di una persona in un'elezione.

legge di alcuni Stati membri, vi è un obbligo di trasparenza per quanto riguarda i pagamenti pubblicità politica.

L'EDPB rimanda i partiti politici e le altre parti interessate alla guida pratica e raccomandazioni emesse da diverse autorità per la protezione dei dati in merito all'uso dei dati in il corso delle elezioni.<sup>3</sup> Accoglie inoltre con favore l'insieme delle misure presentate dall'Europa Commissione nel settembre 2018<sup>4</sup> e le Conclusioni del Consiglio e del Membro Stati sulla garanzia di elezioni europee libere ed eque.<sup>5</sup>

I membri dell'EDPB collaborano anche con altre autorità competenti pertinenti<sup>6</sup> per garantire interpretazione coerente e rispetto delle leggi applicabili, incluso il GDPR, a salvaguardare la fiducia nella sicurezza e nell'integrità delle elezioni del Parlamento europeo e altre elezioni nell'UE previste per il 2019 e oltre.

Rispetto delle norme sulla protezione dei dati, anche nel contesto delle attività elettorali e campagne politiche, è essenziale per proteggere la democrazia. È anche un mezzo per preservare la fiducia e la fiducia dei cittadini e l'integrità delle elezioni. In vista delle imminenti elezioni scadenze, le autorità per la protezione dei dati si impegnano a monitorare e, se necessario, far rispettare l'applicazione dei principi di protezione dei dati nel contesto elettorale e politico campagne, quali trasparenza, limitazione delle finalità, proporzionalità e sicurezza, nonché l'esercizio dei diritti dell'interessato. Le autorità per la protezione dei dati faranno pieno uso dei loro poteri, come previsto dal GDPR, e garantiscono la cooperazione e la coerenza nelle loro azioni nell'ambito dell'EDPB.

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La sedia

(Andrea Jelinek)

---

<sup>3</sup> Vedi allegato I.

<sup>4</sup> E in particolare la Guida all'applicazione della normativa UE sulla protezione dei dati e la Raccomandazione sull'elezione reti di cooperazione, trasparenza online, protezione contro gli incidenti e la lotta alla sicurezza informatica di disinformazione: <https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-campagne-cybersecurity-elections-report-2018-19.pdf>

<sup>5</sup> <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6573-2019-REV-1/en/pdf>.

<sup>6</sup> Ad esempio, nel quadro delle reti elettorali europee, come ulteriormente descritto dalla Commissione "pacchetto elettorale" (si veda, in particolare, la Raccomandazione sulle reti di cooperazione elettorale citata in precedente nota 4 e la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 per quanto riguarda una procedura di verifica relativa alle infrazioni delle norme sulla protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo).